

Regolamento per l'accesso ai posti accreditati nelle Case Residenza per Anziani non autosufficienti (CRA)

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	4
Art. 2 - Caratteristiche della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (CRA).....	4
Art. 3 - Destinatari dei servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA.....	5
Art. 4 - Tipologie di servizio fruibili sui posti accreditati nelle CRA	5
Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA e criteri per l'elaborazione della graduatoria	8
5.1. Ricoveri definitivi su posto ordinario	8
5.2. Ricoveri definitivi su posto accreditato ad alta intensità assistenziale	13
5.3. Ricoveri di sollievo.....	13
5.4. Ricoveri a progetto su posto ordinario o ad alta intensità assistenziale	14
5.5. Ricoveri all'interno del nucleo demenze	14
Art. 6 - Oneri e compartecipazioni al costo	16
Art. 7 - Assenze.....	16
Art. 8 - Dimissioni	17
Art. 9 - Reclami.....	17
Art. 10 - Trattamento dati personali	18
Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie	18

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Acronimi.....	3
Tabella 2 - Servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA	5

Acronimi

Tabella 1 - Acronimi

Acronimo	Significato
CRA	Casa Residenza per Anziani non autosufficienti
UVM	Unità di Valutazione Multiprofessionale
PAI	Piano Assistenziale Individualizzato
SST	Servizio Sociale Territoriale
PUASS	Punto unico di accesso socio-sanitario
MMG	Medico di medicina generale
CDGD	Centro disturbi cognitivi e demenze

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso ai posti accreditati (ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii) presenti nelle Case Residenza per Anziani non autosufficienti (di seguito CRA) ubicate sul territorio dell'Unione dei Comuni del Frignano (di seguito Unione), e disciplinati da appositi contratti di servizio stipulati con l'Unione e l'AUSL di Modena – Distretto di Pavullo, a favore di anziani e adulti con patologie assimilabili all'età anziana non autosufficienti.

La programmazione socio-sanitaria dei posti accreditati presso le CRA a livello distrettuale, viene definita periodicamente e approvata dal Comitato di Distretto.

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- garantire modalità di accesso omogenee e trasparenti ai posti accreditati nelle CRA sul territorio dell'Unione;
- assicurare modalità di accesso eque ai posti accreditati nelle CRA sul territorio dell'Unione sulla base del grado di non autosufficienza, delle caratteristiche della rete socio-familiare e della situazione reddituale;
- fornire risposte assistenziali differenziate ed appropriate in base alla specificità dei bisogni, ponendo particolare attenzione alle situazioni d'emergenza;
- favorire la libertà di scelta dei cittadini rispetto alle CRA in cui essere inseriti.

Art. 2 - Caratteristiche della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (CRA)

La CRA è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, per ricoveri permanenti o per ricoveri temporanei, ospiti non autosufficienti di grado medio ed elevato che non richiedono specifiche prestazioni ospedaliere e che, a fronte dell'alto livello assistenziale di cui necessitano, non possono essere assistiti al domicilio.

Nelle CRA vengono assicurate:

- ospitalità ed assistenza alberghiera completa;
- assistenza continuativa nello svolgimento delle attività quotidiane;
- assistenza medica, infermieristica e fisioterapia;
- attività occupazionali e ricreativo-culturali ed occasioni di socializzazione e vita comunitaria;
- elaborazione di un programma assistenziale individualizzato (di seguito PAI) finalizzato al mantenimento/miglioramento dello stato di salute e benessere dell'ospite.

Art. 3 - Destinatari dei servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA

I servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA, oggetto del presente regolamento e descritti nei paragrafi seguenti, sono accessibili ai residenti da almeno 6 mesi dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Frignano (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola):

- di età uguale o superiore ai 65 anni ed in condizioni di non autosufficienza;
- di età inferiore ai 65 anni in condizioni di non autosufficienza ed affetti da patologie assimilabili all'età anziana.

Non è da considerarsi comune di residenza, ai sensi della LR 2/2003, art. 4, quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria.

L'accertamento della condizione di non autosufficienza, in relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari, viene effettuato, secondo le modalità descritte di seguito, dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM).

Art. 4 - Tipologie di servizio fruibili sui posti accreditati nelle CRA

Le tipologie di servizio fruibili sui posti accreditati nelle CRA riportate nella tabella che segue sono riconducibili a due categorie principali:

- ricoveri definitivi;
- ricoveri temporanei.

L'accesso ai posti, come meglio specificato di seguito, avviene mediante la predisposizione di un progetto personalizzato di vita e di cura ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1206/2007 attraverso una domanda presentata dai cittadini interessati (che siano i destinatari individuati al sopra citato Art. 3 - Destinatari dei servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA del presente regolamento, un familiare, amministratore di sostegno ecc.) o attraverso una progettazione effettuata dai servizi competenti che hanno in carico e/o in cura la persona anziana.

Tabella 2 - Servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA

Ricoveri definitivi	4.1 - Ricoveri su posto ordinario
	4.2 - Ricoveri su posto ad alta intensità assistenziale
Ricoveri temporanei	4.3 - Ricoveri di sollievo
	4.4 - Ricoveri a progetto su posto ordinario

	4.5 - Ricoveri a progetto su posto ad alta intensità assistenziale
	4.6 - Ricoveri all'interno del nucleo demenze

4.1 Ricoveri definitivi su posto ordinario

I ricoveri definitivi su posto ordinario rappresentano una tipologia di accoglienza permanente in CRA destinata ad anziani non autosufficienti che, sulla base della valutazione della relativa situazione sanitaria effettuata dall'UVM, non presentano esigenze di alta intensità assistenziale.

4.2 Ricoveri definitivi su posto ad alta intensità assistenziale

I ricoveri definitivi su posto ad alta intensità assistenziale si differenziano da quelli su posto accreditato ordinario, per essere destinati ad anziani non autosufficienti con elevati bisogni assistenziali e sanitari. L'esigenze di un ricovero con caratteristiche di alta intensità vengono individuate dall'UVM in base a parametri predefiniti della situazione sanitaria dell'anziano in questione per cui si necessita di una assistenza infermieristica 24 ore su 24.

4.3 Ricoveri di sollievo

I ricoveri di sollievo rappresentano un'opportunità ed una risorsa per il sostegno del mantenimento a domicilio della persona anziana non autosufficiente. Tale tipologia di accoglienza temporanea ha di norma una durata massima di 30 giorni nell'anno, variabile in relazione ai bisogni ed alle richieste dell'anziano e dei familiari e a quanto previsto nel PAI.

Le finalità dei ricoveri di sollievo sono:

- assicurare un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosufficienti ("caregiver") programmabile sulla base delle esigenze dell'anziano e del caregiver stesso;
- garantire un'adeguata assistenza personale in situazioni di emergenza dovute a mancanza improvvisa (temporanea o prolungata) del caregiver principale (familiare o assistente familiare);
- assicurare l'accompagnamento nella ridefinizione delle capacità di cura del caregiver principale a seguito di una modifica dell'equilibrio assistenziale conseguente alle mutate condizioni della persona anziana;
- garantire ad anziani non autosufficienti soli o in condizioni di isolamento abitativo un supporto assistenziale di tipo residenziale temporaneo, sulla base di quanto definito nel PAI.

I ricoveri di sollievo sono destinati in particolare a:

- anziani non autosufficienti assistiti in famiglie che si fanno carico dell'assistenza (direttamente o attraverso assistenti famigliari private) assicurando le attività socio assistenziali, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
- anziani non autosufficienti in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
- anziani non autosufficienti, privi di un'adeguata rete familiare ed i quali non presentano elevati bisogni assistenziali, riabilitativi e sanitari per i quali, in base al PAI, si rende necessario un inserimento temporaneo (anche superiore ai 30 giorni) presso una CRA.

Il ricovero temporaneo di sollievo, eccezionalmente, può essere effettuato in un altro ambito distrettuale della Regione Emilia-Romagna, quando richiesto dal familiare di riferimento della persona anziana al fine di assicurarne la vicinanza anche durante il periodo ricovero di sollievo stesso.

4.4 Ricoveri a progetto su posto ordinario

I ricoveri a progetto su posto ordinario rappresentano una tipologia di accoglienza temporanea in CRA destinata ad anziani non autosufficienti che, sulla base della valutazione della relativa situazione sanitaria e socio-assistenziale effettuata dall'UVM, non presentano esigenze di alta intensità assistenziale.

Tali ricoveri temporanei possono essere programmati, sia per gli anziani non autosufficienti provenienti dal territorio (es. anziani che vivono in abitazione privata, anziani in ricovero definitivo presso una CRA o altro servizio residenziale ecc.) sia per gli anziani dimessi da una struttura ospedaliera che non sono immediatamente assistibili a domicilio.

4.5 Ricoveri a progetto ad alta intensità assistenziale

I ricoveri a progetto su posto ad alta intensità assistenziale costituiscono una tipologia di accoglienza temporanea destinata ad anziani non autosufficienti che, sulla base della valutazione della relativa situazione sanitaria e socio-assistenziale effettuata dall'UVM, presentano elevati bisogni assistenziali, riabilitativi e sanitari, presso strutture in cui viene assicurata un'assistenza infermieristica 24 ore su 24. Tali ricoveri temporanei possono essere programmati sia per gli anziani non autosufficienti provenienti dal territorio (es. anziani che vivono in abitazione privata, anziani in ricovero definitivo presso una CRA o altro servizio residenziale ecc.) sia per gli anziani dimessi da una struttura ospedaliera che non sono immediatamente assistibili a domicilio e necessitano di un periodo di convalescenza e riabilitazione.

4.6 Ricoveri all'interno del nucleo demenze

I ricoveri all'interno del nucleo demenze sono una tipologia di accoglienza temporanea finalizzata al trattamento intensivo di persone con diagnosi di demenza associata a disturbi del comportamento di livello significativo, provenienti dal domicilio o da altro servizio. Gli obiettivi di tali ricoveri sono:

- Controllare/contenere i disturbi del comportamento associati alla demenza;
- Prevenire l'eccesso di disabilità valutando e trattando le patologie organiche concomitanti alla demenza;
- Sviluppare modalità di addestramento e di sostegno di familiari, assistenti familiari ed operatori relativi alla gestione del malato per facilitarne il rientro/transizione al domicilio o al servizio di provenienza (gestibilità del paziente in altri contesti);
- Supportare le famiglie nell'assistenza continuativa all'anziano, facilitare loro l'individuazione ed il percorso nei servizi della rete, offrire ascolto e sostegno qualificati nell'affrontare la malattia anche da un punto di vista psico-relazionale;
- Sviluppare collegamenti strutturati con gli altri servizi della rete;
- Fornire un sollievo al caregiver.

Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA e criteri per l'elaborazione della graduatoria

5.1. Ricoveri definitivi su posto ordinario

I cittadini interessati ad accedere al servizio in oggetto (che siano i destinatari individuati all'Art. 3 - Destinatari dei servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA del presente regolamento, un familiare, amministratore di sostegno ecc.), devono rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di residenza della persona destinataria del servizio che attiverà l'Assistente Sociale o qualora la persona sia già in carico al Servizio Sociale Territoriale (SST) direttamente all'Assistente Sociale di riferimento.

L'Assistente Sociale di riferimento curerà la presentazione della domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione prevista per l'attribuzione del punteggio ovvero:

- ISEE del destinatario del servizio (l'anziano o la persona di età inferiore ai 65 anni non autosufficiente ed affetta da patologie assimilabili all'età anziana) per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- Impegno formalizzato al pagamento della retta prevista per il servizio;
- Documentazione sanitaria (es. certificazione di invalidità civile, referti specialistici ecc.).

Con riferimento alla CRA in cui effettuare il ricovero definitivo, in sede di compilazione della domanda possono essere indicate una o più preferenze rispetto alle strutture con posti accreditati sul territorio dell'Unione e viene data la facoltà di specificare una struttura "prioritaria", che in sostanza rappresenta la prima scelta. Fermo restando il requisito della non autosufficienza psico-fisica, quale condizione necessaria per la presentazione della domanda e la residenza di 6 mesi sul territorio di uno dei comuni dell'Unione, ai fini dell'inserimento in graduatoria della persona candidata all'accesso in una CRA con ricovero definitivo su posto ordinario, a ciascuna domanda vengono attribuiti due specifici punteggi complessivi:

- un punteggio base
- un punteggio CRA prioritaria.

Detti punteggi derivano da:

- A. la valutazione del grado di non autosufficienza
- B. la valutazione della rete socio-familiare
- C. la valutazione della situazione reddituale
- D. l'eventuale presenza di specifiche situazioni di complessità e problematicità
- E. l'indicazione da parte dell'anziano di una struttura "prioritaria"

Di seguito si riportano i criteri di assegnazione del punteggio relativi alle suddette 5 categorie valutative.

A. Il grado di non autosufficienza

Il grado di non autosufficienza è determinato dalla relazione tra lo stato di salute ed il bisogno assistenziale e viene rilevato tramite strumenti tecnici contenenti appositi indicatori utilizzati dalla UVM e volti a valutare i diversi aspetti dell'autonomia della persona:

- valutazione autonomie motorie e funzionali;
- valutazione della competenza cognitiva;
- indice dei disturbi del comportamento;
- valutazione fabbisogno infermieristico;
- indicatore sintetico della non autosufficienza.

Il punteggio relativo alla presente dimensione ha un punteggio massimo attribuibile pari a 60/100.

B. La rete socio-familiare

La rete socio-familiare è determinata dalla relazione tra il livello di tenuta del contesto familiare nell'attività di cura ed i bisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente.

Il punteggio relativo alla presente dimensione viene definito in maniera inversamente proporzionale all'adeguatezza della rete socio-familiare (più la rete è adeguata più basso sarà il punteggio attribuito a tale dimensione), in considerazione della relativa composizione e del livello di stress del caregiver della persona anziana.

Il punteggio relativo alla presente dimensione ha un punteggio massimo attribuibile pari a 25/100.

C. La situazione reddituale

La situazione reddituale è determinata dal valore dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In particolare, il punteggio relativo alla presente dimensione viene attribuito in maniera inversamente proporzionale al valore dell'ISEE stesso (maggiore è l'ISEE più basso sarà il punteggio).

Nel caso in cui venga presentato un modello ISEE diverso da quello per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, o nel caso in cui non venga presentato l'ISEE, la domanda viene accolta con attribuzione di punteggio per la situazione reddituale pari a zero.

Ai fini del mantenimento del punteggio relativo all'area "situazione reddituale", il richiedente dovrà presentare l'ISEE aggiornato ogni anno entro il 31 marzo di ciascuna annualità. Qualora l'ISEE non venga presentato nei tempi stabiliti dal presente regolamento, il punteggio relativo alla situazione reddituale verrà azzerato. Il richiedente può presentare, qualora lo desideri, un ISEE aggiornato in corso d'anno ed il punteggio dell'area "Situazione reddituale" verrà aggiornato alla prima graduatoria utile successiva alla ricezione del nuovo ISEE.

Il punteggio relativo alla presente dimensione ha un punteggio massimo attribuibile pari a 15/100.

D. Specifiche situazioni complesse e problematiche

Nei casi di situazioni particolarmente complesse e problematiche, non inquadrabili con i criteri precedentemente codificati, l'UVM ha la facoltà di sommare ai punteggi ottenuti a fronte della valutazione delle tre aree precedentemente descritte, ulteriori 30 punti.

Tale opzione discrezionale consentita all'UVM, previa relazione giustificativa, ha l'obiettivo di garantire la possibilità di valutare pienamente tutte le possibili sfaccettature di situazioni complesse e problematiche e di tutelare le necessità assistenziali della persona valutata. L'UVM può ricorrere alla suddetta misura in via del tutto eccezionale e, ai fini della relativa efficacia, la decisione deve essere convalidata dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale e dal Responsabile del Servizio Sanitario di competenza.

E. Indicazione da parte dell'anziano di una struttura "prioritaria"

In sede di compilazione della domanda possono essere indicate una o più preferenze rispetto alle strutture in cui effettuare l'inserimento e viene data la facoltà di specificare una struttura "prioritaria", che in rappresenta la prima scelta.

In relazione alla sola CRA indicata come "prioritaria" ai punteggi conseguiti nella quattro categorie valutative precedenti (A, B, C e D), vengono sommati ulteriori 20 punti.

Rispetto alle altre CRA per le quali è stata espressa una semplice preferenza, il punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria è invece derivato dalla somma dei singoli punteggi conseguiti nelle quattro categorie valutative A, B, C e D. Nel caso in cui, la persona anziana non sia in grado di individuare una struttura "prioritaria" e sia privo di familiari che possano esprimere una preferenza in tal senso, l'attribuzione dei suddetti 20 punti avviene d'ufficio.

Ai fini dell'inserimento in graduatoria, per ciascuna domanda vengono pertanto calcolati due punteggi complessivi, il punteggio "base" ed il punteggio "CRA prioritaria", come di seguito riportato:

- Punteggio "base" (PB): somma dei punteggi conseguiti nelle categorie valutative "A. Il grado di non autosufficienza", "B. La rete socio-familiare", "C. La situazione reddituale" e "D. Specifiche situazioni complesse e problematiche". Tale punteggio, il cui valore massimo è pari a 130, viene usato in graduatoria in relazione alle CRA per le quali è stata espressa una semplice preferenza.

$$\text{PB} = \text{A} + \text{B} + \text{C} + \text{D} = \text{max } 130$$

- Punteggio "CRA prioritaria" (PP): somma del punteggio "base" e del punteggio conseguito nella categoria valutativa "E. Indicazione da parte dell'anziano di una struttura "prioritaria". Tale punteggio, il cui valore massimo è pari a 150, viene usato in graduatoria in relazione alla sola CRA individuata come "prioritaria".

$$\text{PP} = \text{PB} + \text{E} = \text{max } 150$$

Nel caso in cui la domanda di accesso al servizio venga effettuata da una coppia di persone (es. coniugi, madre/padre e figlio/a, sorelle/fratelli, ecc.) che esprimono il desiderio di essere inseriti nella stessa CRA e l'UVM reputi opportuno tale scenario per il benessere di entrambi i soggetti, questi ultimi saranno collocati in graduatoria con il punteggio più alto dei due, e saranno inseriti nella CRA indicata in sede di domanda al

raggiungimento della prima posizione in graduatoria ed in funzione della presenza di posti vuoti nella struttura stessa.

Ferme restando le modalità di valutazione ed attribuzione dei punteggi appena descritte, hanno priorità di accesso ai posti accreditati i cittadini con disabilità, residenti sul territorio dell'Unione, che al compimento del 65esimo anno di età risultano già inseriti in struttura in regime di residenzialità definitiva.

Non hanno invece priorità di accesso ai posti accreditati in regime di ricovero definitivo i cittadini residenti che sono già collocati in una struttura residenziale in regime privato o inseriti su posto accreditato in regime di ricovero temporaneo, salvo quanto specificato al precedente punto 5.2 Ricoveri definitivi su posto accreditato ad alta intensità assistenziale

Per ogni anno di permanenza in graduatoria, a ciascuna persona inserita, verrà riconosciuto un ulteriore punteggio pari a punti 2, da aggiungere al punteggio complessivo, calcolato a partire dalla data specifica di inserimento della persona stessa in graduatoria.

La posizione di ciascun anziano in graduatoria, derivante dal punteggio calcolato con la metodologia descritta al paragrafo precedente, varierà, da un quadrimestre all'altro, solamente per effetto de:

- l'inserimento di nuove domande;
- gli ingressi in CRA effettuati a fronte della liberazione di posti nelle stesse;
- le sospensioni delle posizioni in graduatorie attivate per le persone che, una volta contattate per l'effettivo ingresso in CRA, risultano ricoverate in ospedale;
- le rinunce all'ingresso in CRA;
- l'aggiornamento del proprio punteggio a fronte delle eventuali modifiche dei parametri che lo determinano (es. rivalutazione del grado di non autosufficienza e/o della rete socio-assistenziale dell'anziano su richiesta dell'assistente sociale responsabile del caso, a seguito di segnalazioni di variazioni di tali dimensioni, modifiche dell'ISEE ecc.);
- i decessi;
- l'eventuale punteggio aggiuntivo (2 punti) assegnato alla persona anziana per ogni anno di permanenza in graduatoria.

A parità di punteggio, viene data precedenza alla persona che ha presentato prima la domanda di accesso al servizio.

La persona anziana (o il relativo referente) è tenuta a fornire una risposta circa la volontà di effettuare l'ingresso in CRA entro il giorno lavorativo successivo " alla comunicazione di disponibilità di un posto accreditato in CRA".

L'ingresso in struttura deve avvenire entro tre giorni; in caso contrario, a partire dal quarto giorno dall'accettazione del posto, la persona anziana è tenuta a pagare comunque la retta giornaliera prevista per il mantenimento del posto per ricovero ospedaliero, di cui all'Art. 7 - Assenze.

Nel caso in cui la persona anziana decida di entrare in una CRA diversa da quella individuata come "prioritaria", rimarrà comunque in graduatoria in relazione alla sola CRA "prioritaria" e, nel momento in cui si verifichi la possibilità di entrare in tale struttura potrà accettare il trasferimento presso la stessa.

Nel caso in cui la persona anziana risulti ricoverata in ospedale o in un altro servizio della rete, e la data di dimissione non sia prevista entro 5 giorni, potrà scegliere di:

- accettare comunque l'ingresso in struttura, pagando a partire dal quarto giorno dall'accettazione la retta prevista per il mantenimento del posto in CRA, di cui all'Art. 7 - Assenze;
- rifiutare l'ingresso in struttura, mantenendo in questo caso la priorità d'accesso al primo posto che si renderà successivamente disponibile, anche nel caso in cui, nel frattempo, si verifichi una variazione della propria posizione in graduatoria.

Qualora la persona anziana (o il relativo referente) rifiuti la possibilità di accesso al servizio:

- se la rinuncia riguarda un posto accreditato presso la CRA per la quale era stata espressa una semplice preferenza, la persona rimarrà in graduatoria esclusivamente per la CRA individuata come "prioritaria";
- se la rinuncia riguarda un posto accreditato presso la CRA individuata come "prioritaria", la persona verrà cancellata d'ufficio dalla graduatoria.
Tale ipotesi riguarda anche le persone entrate in una CRA per la quale era stata espressa una semplice preferenza e che, una volta ricevuta la possibilità di entrare nella struttura prioritaria, abbiano deciso di non trasferirsi presso quest'ultima.

In ogni caso, le rinunce, anche se anticipate telefonicamente, devono essere formalizzate mediante la sottoscrizione di apposito modulo entro 48 ore.

Nel caso in cui, la persona contattata (persona anziana o relativo referente) non fornisca una risposta circa la volontà di effettuare l'ingresso in CRA entro il giorno lavorativo successivo o non formalizzi la rinuncia anticipata telefonicamente mediante la sottoscrizione di apposito modulo entro 48 ore:

- qualora la CRA proposta sia una struttura per cui era stata espressa una semplice preferenza, la persona rimarrà in graduatoria esclusivamente per la CRA individuata come "prioritaria";
- qualora la CRA proposta sia la struttura individuata come "prioritaria", la persona verrà cancellata d'ufficio dalla graduatoria.

La necessità di ricovero in CRA può determinarsi in condizioni di emergenza (assenza improvvisa dell'unico caregiver e/o l'impossibilità di attivare servizi domiciliari o in regime diurno, etc). In questi casi occorre garantire una soluzione immediata rispetto alla segnalazione del bisogno e, pertanto, la persona anziana viene inserita in struttura con un ricovero a progetto (quindi temporaneo) o, qualora non sia possibile organizzare un ricovero a progetto, la persona anziana viene inserita in struttura non appena si rende disponibile un posto accreditato per ricovero definitivo sul territorio, indipendentemente dalla presenza in graduatoria della persona o della relativa posizione nella graduatoria stessa. In entrambi i casi, tale ammissione effettuata in emergenza, si considera temporanea, almeno fino a quando non si siano dimostrate inattuabili le possibili soluzioni alternative al ricovero in CRA.

La graduatoria verrà formalizzata con apposito atto da parte del responsabile del Servizio di competenza, viene aggiornata su base quadrimestrale ed è pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni del Frignano, <http://www.unionefrignano.mo.it/>.

Con successivi provvedimenti verranno approvati gli strumenti tecnici di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla dimensione "grado di non autosufficienza, alla dimensione "rete socio-familiare" in relazione alla composizione del nucleo familiare ed allo stress del caregiver ed alla dimensione della "situazione reddituale" in relazione al valore dell'ISEE.

Le procedure di accesso al servizio, di gestione operativa della graduatoria e di inserimento in struttura saranno oggetto di specifiche procedure operative.

5.2 Ricoveri definitivi su posto accreditato ad alta intensità assistenziale

I percorsi per l'accesso al servizio di ricovero definitivo su posto accreditato ad alta intensità assistenziale, possono avvenire con due modalità differenti:

- a) Il percorso prevede le stesse modalità di cui al punto 5.1 Ricoveri definitivi su posto ordinario, con la differenza che è l'UVM che valuta la necessità di una risposta su posto ad alta intensità invece che su posto ordinario;
- b) il percorso riguarda le persone anziane entrate in CRA con un ricovero a progetto (quindi temporaneo) su posto ad alta intensità assistenziale, per le quali emerge la necessità di un ricovero definitivo su posto ad alta intensità assistenziale. In questi casi, il passaggio dal regime di ricovero temporaneo al regime di ricovero definitivo avviene in maniera diretta e senza la necessità di attivare il processo descritto al punto 5.1 Ricoveri definitivi su posto ordinario, ovvero senza l'inserimento dell'anziano all'interno del meccanismo della graduatoria, previa rivalutazione della persona anziana da parte dell'UVM.

5.3 Ricoveri di sollievo

I cittadini interessati ad accedere al servizio in oggetto (che siano i destinatari individuati all'Art. 3 - Destinatari dei servizi fruibili sui posti accreditati nelle CRA del presente regolamento, un familiare, amministratore di sostegno ecc.), devono rivolgersi allo sportello sociale del Comune di residenza della persona destinataria del servizio che attiva l'Assistente Sociale o qualora quest'ultima sia già in carico al Servizio Sociale Territoriale (SST) direttamente all'assistente sociale di riferimento.

L'Assistente Sociale di riferimento curerà la presentazione della domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione prevista ovvero:

- Impegno formalizzato al pagamento della retta prevista per il servizio;
- Documentazione sanitaria (es. certificazione di invalidità civile, referti specialistici ecc.).

In sede di compilazione della domanda dovrà essere indicato il periodo durante il quale si desidera effettuare il ricovero di sollievo, ed un eventuale periodo alternativo qualora in sede di valutazione della domanda si riscontrasse l'indisponibilità di posti per il periodo richiesto.

Il ricovero di sollievo ha di norma una durata massima di 30 giorni nell'anno, variabile in relazione ai bisogni ed alle richieste dell'anziano e dei familiari e a quanto previsto nel PAI, si prevede la possibilità di

un'eventuale estensione di un ricovero di sollievo, di massimo ulteriori 30 giorni, per eventi non facilmente preventivabili ed eccezionali, come, ad esempio il prolungamento del ricovero ospedaliero del caregiver.

Qualora pervengano più domande per lo stesso periodo di sollievo e non sia possibile, in base ai posti disponibili, assicurare a tutti il periodo di ricovero nelle date richieste, verrà data priorità alle persone per le quali, nel PAI, risulta un punteggio maggiore relativamente alla valutazione dello stress del caregiver e, a parità di quest'ultimo punteggio, verrà data priorità alle domande presentate prima in ordine cronologico.

La programmazione dei ricoveri di sollievo potrà variare per effetto di rinunce, variazioni di periodo dei ricoveri di sollievo già programmati o decessi.

Una volta confermata l'organizzazione del ricovero di sollievo richiesto, la persona anziana, o il relativo referente familiare, può rinunciare al servizio o chiedere una variazione del periodo programmato con un preavviso di un mese dalla data prevista per il ricovero. Qualora la rinuncia avvenga successivamente a tale termine, la persona anziana, o il relativo referente familiare, è tenuto al pagamento della retta prevista per l'intero periodo di ricovero. Restano esclusi da quest'ultimo scenario i ricoveri di sollievo che non dovessero essere effettuati a fronte del decesso della persona anziana, del ricovero in ospedale della persona anziana al momento dell'inizio del ricovero di sollievo, o altri gravi giustificati motivi.

In ogni caso, le rinunce, anche se anticipate telefonicamente, devono essere formalizzate mediante la sottoscrizione di apposito modulo entro 48 ore.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di ricovero di sollievo in condizioni di emergenza (assenza improvvisa dell'unico caregiver e/o l'impossibilità di attivare servizi domiciliari o in regime diurno, etc), la persona anziana potrà essere inserita in struttura non appena si rende disponibile un posto sul territorio, indipendentemente dal processo di programmazione descritto in precedenza.

5.4 Ricoveri a progetto su posto ordinario o ad alta intensità assistenziale

Al servizio di ricovero a progetto su posto accreditato ordinario o ad alta intensità si può accedere dal territorio (su segnalazione dell'assistente sociale responsabile del caso che ha in carico la persona anziana, del MMG che ha in cura la persona anziana, del fisiatra ecc.) o dall'ospedale (in fase di dimissione protetta dall'ospedale su segnalazione del personale medico di reparto).

L'assistente sociale responsabile del caso e/ o l'assistente sociale del PUASS (qualora la persona anziana non sia già in carico al Servizio Sociale Territoriale o qualora la segnalazione venga effettuata in ospedale) a seguito delle risultanze dell' UVM, individua il tipo di ricovero a progetto necessario e cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'inserimento, ivi inclusa la sottoscrizione del formale impegno al pagamento della retta.

Per questa tipologia di ricovero, non è prevista un'ulteriore valutazione delle domande ai fini dell'accesso in CRA, né la gestione di una graduatoria.

5.5 Ricoveri all'interno del nucleo demenze

Al nucleo demenze possono accedere tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione con diagnosi di demenza, associata a disturbi del comportamento di livello significativo, provenienti dal domicilio o da altro servizio. In particolare, possono accedere tutte le persone con diagnosi di demenza, in carico o valutati dal CDCE, con disturbi comportamentali, per cui si è già tentato un approccio farmacologico e non, senza tuttavia raggiungere un risultato soddisfacente, ai quali possono associarsi forte difficoltà "gestionale" da parte della famiglia e/o elevato carico assistenziale e segni di burn-out degli operatori della rete dei servizi.

Ai fini dell'accesso al servizio, devono essere effettuate le seguenti valutazioni:

- Deficit cognitivo moderato – severo;
- Disturbi del comportamento clinicamente rilevanti;
- Deambulazione autonoma in basso rischio di caduta;
- Il livello di stress/burden del caregiver;
- Livello di carico assistenziale degli operatori.

L'accesso al nucleo demenze può avvenire dal territorio o dall'ospedale. L'assistente sociale responsabile del caso e/ o l'assistente sociale del PUASS (qualora la persona anziana non sia già in carico al Servizio Sociale Territoriale o qualora la segnalazione venga effettuata in ospedale) cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'inserimento, ivi inclusa la sottoscrizione del formale impegno al pagamento della retta.

Per tale tipologia di ricovero, non è prevista un'ulteriore valutazione delle domande ai fini dell'accesso in CRA, né la gestione di una graduatoria.

Nel caso in cui non ci fosse immediata disponibilità di posti accreditati per soddisfare tutte le richieste, si individuano i seguenti elementi di valutazione comparata:

- la provenienza della persona anziana: viene data priorità alle persone provenienti dall'ospedale e dal domicilio rispetto a quelle provenienti dalle strutture residenziali (es. CRA);
- il valore dello strumento tecnico di valutazione usato dall'UVM (una scala di rilevazione della qualità, frequenza ed intensità dei disturbi del comportamento nella demenza, con priorità all'inserimento delle persone con il maggior valore rispetto all'indicatore individuato);
- la sostenibilità della rete socio-familiare con priorità alle persone la cui sostenibilità della rete socio-familiare risulta essere inferiore (anche alla luce della valutazione dello stress del caregiver), sulla base degli strumenti valutativi meglio descritti nel precedente punto 5.1 Ricoveri definitivi su posto ordinario paragrafo B la valutazione della rete socio-familiare.

Qualora necessario, sarà predisposta una lista d'attesa.

Ogni progetto potrà avere una durata massima di 3 mesi salvo revisione per proroga motivata dal mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAI. La revisione e/o la proroga del progetto dovrà essere effettuata dall'UVM, con il coinvolgimento dei familiari.

L'accesso al servizio di ricovero temporaneo in oggetto, non determina alcuna priorità di ingresso sui posti accreditati in regime di ricovero definitivo; le persone anziane provenienti da un ricovero definitivo in CRA

su posto accreditato, alla conclusione del periodo di ricovero temporaneo, mantengono la priorità di rientro in CRA in regime di ricovero definitivo sul primo posto libero.

Le persone anziane che accedono al nucleo demenza provenendo da un ricovero definitivo in CRA su posto accreditato, alla conclusione del periodo di ricovero temporaneo, mantengono la priorità di rientro in CRA in regime di ricovero definitivo sul primo posto accreditato libero, possibilmente nella CRA di provenienza.

Con successivi provvedimenti verranno approvati gli strumenti tecnici di valutazione per l'accesso al servizio oltreché specifiche procedure operative.

Art. 6 - Oneri e compartecipazioni al costo

Le rette giornaliere a carico degli utenti dei posti accreditati delle CRA vengono definite annualmente dal servizio competente, sulla base della normativa e delle disposizioni regionali vigenti, e sono approvate dal Comitato di Distretto. Le rette eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.

In sede di definizione del PAI e comunque prima dell'ingresso presso la struttura, il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano, comunica alla persona anziana (o al relativo referente) la retta a suo carico e l'eventuale contributo al pagamento della retta da parte del servizio sociale stesso.

La CRA provvede poi ad acquisire da parte della persona anziana (o del relativo referente), un impegno formalizzato al pagamento della retta dovuta.

La retta giornaliera a carico degli utenti delle CRA deve essere corrisposta dal primo giorno di ingresso in struttura e sino al giorno di dimissione compreso, e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.

La retta giornaliera è onnicomprensiva (inclusi servizi quali parrucchiera, podologa, ecc. forniti dalla CRA) e pertanto la CRA non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla quota determinata.

Qualora un utente effettui un trasferimento da un posto accreditato di una CRA ad un posto accreditato di un'altra CRA, dovrà corrispondere la retta giornaliera alla struttura da cui viene dimesso fino al giorno antecedente il trasferimento, ed alla struttura in cui viene inserito dal giorno del trasferimento.

Art. 7 - Assenze

Una volta effettuato l'ingresso in CRA su posto accreditato, per le tipologie di ricovero sinora descritte, ad eccezione dei ricoveri di sollievo, è previsto il mantenimento del posto, qualora la persona anziana si assenti dalla struttura in seguito a:

- ricovero ospedaliero;
- rientro temporaneo in famiglia;
- altri tipi di assenze programmate.

Si precisa che, ad esclusione del ricovero ospedaliero, il periodo di assenza deve essere sempre concordato direttamente con il personale della CRA.

Durante tale periodo di assenza, la persona anziana dovrà corrispondere alla CRA una percentuale della retta, sulla base di quanto previsto nel contratto di servizio della struttura.

Per quanto concerne i ricoveri di sollievo, invece, un eventuale ricovero ospedaliero della persona anziana inserita in CRA determina la cessazione del ricovero di sollievo stesso. Date le caratteristiche di tale servizio, infine, non sono contemplate le altre tipologie di assenza.

Per i ricoveri presso il nucleo demenze, in caso di ricovero ospedaliero qualora dovessero cambiare le condizioni della persona anziana, è prevista l'attivazione dell'UVM a cura del reparto ospedaliero, per l'organizzazione di una dimissione protetta e la definizione del nuovo progetto assistenziale.

Art. 8 - Dimissioni

A seguito dell'ingresso in CRA su posto accreditato, la dimissione dalla struttura può avvenire a seguito di:

- rinuncia scritta presentata dalla persona anziana o relativo referente;
- decesso della persona anziana;
- morosità nel pagamento della retta;
- conclusione del ricovero temporaneo, secondo quanto definito nel PAI.

Art. 9 - Reclami

Eventuali reclami rispetto alle procedure di accesso ai posti accreditati nelle CRA disciplinate dal presente Regolamento vanno presentati in forma scritta (con consegna a mano, via posta, via mail o PEC), sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta all'Unione dei Comuni del Frignano, Servizio Sociale Associato - Ufficio di Piano. I reclami anonimi e non circostanziati non saranno presi in considerazione.

Il servizio competente è tenuto a rispondere per iscritto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

Eventuali reclami relativi alla fruizione dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, vanno recapitati direttamente al soggetto gestore della CRA in questione, il quale ha l'obbligo di all'Unione dei Comuni del Frignano, Servizio Sociale Associato - Ufficio di Piano, fornendo copia del reclamo ricevuto.

Il soggetto gestore è tenuto a rispondere per iscritto con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, fornendo all'Unione dei Comuni del Frignano, Servizio Sociale Associato - Ufficio di Piano, copia del riscontro inviato.

Art. 10 - Trattamento dati personali

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali e le informazioni acquisite sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Regolamento.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui all'art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Frignano che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico di garantire interventi socio-assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire il servizio.

Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal

Entro il ... saranno rivalutate, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, le domande di accesso ai servizi oggetto Regolamento stesso già presentate in precedenza.

A partire dal ... verranno applicate le modalità di accesso ai servizi fruibili sui posti accreditati delle CRA ubicate sul territorio dell'Unione disciplinate dal presente Regolamento.

Fino ad allora, gli inserimenti sui posti accreditati delle CRA ubicate territorio dell'Unione proseguiranno secondo le procedure attualmente in vigore.

Rispetto alla fase transitoria, di passaggio dalle attuali modalità di gestione dell'accesso alle CRA accreditate a quelle previste dal presente Regolamento, si prevede di riconoscere un punteggio aggiuntivo "una tantum" alle persone che, in tale fase, risultano inserite su posto privato in attesa di passare su posto accreditato.

Nello specifico, a tali persone verrà attribuito un punteggio ulteriore a quello derivante dal sistema di valutazione descritto nel punto 5.1 Ricoveri definitivi su posto ordinario, secondo il seguente meccanismo:

- Persone inserite su posto privato da meno di 6 mesi: bonus pari ai punti mancanti per conseguire il punteggio massimo ottenibile per l'accesso su posto accreditato (150);
- Persone inserite su posto privato da 6 mesi a 12 mesi: bonus pari ai punti mancanti per conseguire il punteggio massimo ottenibile per l'accesso su posto accreditato (150) + 5 punti;
- Persone inserite su posto privato da 12 a 18 mesi: bonus pari ai punti mancanti per conseguire il punteggio massimo ottenibile per l'accesso su posto accreditato (150) + 10 punti;

- Persone inserite su posto privato da 18 a 24 mesi: bonus pari ai punti mancanti per conseguire il punteggio massimo ottenibile per l'accesso su posto accreditato (150) + 15 punti;
- Persone inserite su posto privato da più di 24 mesi: bonus pari ai punti mancanti per conseguire il punteggio massimo ottenibile per l'accesso su posto accreditato (150) + 20 punti.